



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 17/09/2013 N. 1675 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 02/10/2013
Li 17/09/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

C O P I A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 126 del 12/09/2013

**OGGETTO: Presa d'atto verbale ex art. 11 legge 07 agosto 1990, n. 241 tra il Comune di
Castellaneta ed il sig. Palazzo Vito Pasquale.**

**Addì dodici settembre 2013 alle ore 17,00 e sg nella Residenza Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con la partecipazione del Segretario
Generale dott. Eugenio DE CARLO**

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dott. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dott. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott. Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. 0

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione notificato il 3 settembre 1986 il sig. Palazzo ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Lecce la stima dell'indennità relativa all'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione del programma di edilizia economica e popolare di cui al piano approvato *ex lege* 167/1962 con deliberazione consiliare n. 83 del 16 ottobre 1976;
- con sentenza n. 238/1992 l'adita Corte d'Appello dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda di opposizione all'indennità di esproprio, statuendo soltanto sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione;
- a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3662/1997 (che ha affermato che la Corte d'appello era competente a decidere anche in ordine all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed ha pertanto cassato sul punto la sentenza impugnata), con atto di citazione in riassunzione del 26 marzo 1998 il Palazzo ha nuovamente convenuto in giudizio il Comune innanzi alla Corte d'Appello onde sentire «*accertare e dichiarare, in misura conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'indennità di espropriazione definitiva dovuta all'istante per l'esproprio del suolo di cui è causa e relativo soprassuolo*»;
- il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 213 del 23 aprile 2003 con cui: 1) è stata determinata «*in £. 697.158.890, pari ad €. 360.052,52, l'indennità di espropriazione spettante al Palazzo per l'espropriazione dei suoli di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 20, e 49 del foglio 58 del C.T. del Comune di Castellaneta*»; 2) è stato ordinato «*all'Amministrazione comunale convenuta di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a disposizione del predetto, la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, in uno agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dal 6 agosto 1986 e fino al deposito*»;
- la quantificazione dell'indennità era stata fatta prendendo a base del calcolo una superficie estesa ben 24.242 metri quadrati, maggiore di quella (mq. 18.876) cui era riferito il decreto d'esproprio;
- la sentenza della Corte d'Appello è stata riformata dalla Cassazione con la sentenza n. 12325 del 25 maggio 2007 che ha rimesso le parti innanzi alla Corte d'Appello di Lecce affinché l'indennità di espropriazione fosse rideterminata con riferimento sia all'estensione del terreno effettivamente espropriato (mq. 18.876 in luogo di mq. 24.242), sia al valore da attribuire al predetto terreno e quindi al quantum della relativa indennità di espropriazione. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 545 del 15 ottobre 2012, ha stabilito «*nella somma di euro 637.411,00 pari a £. 1.234.197.710, l'indennità di espropriazione spettante a Palazzo Vito Pasquale per l'espropriazione dei terreni di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 19, 20 e 49 del fg. 58 del C.T. del Comune di Castellaneta*»;
- con tale sentenza, inoltre, la Corte ha condannato il Comune a corrispondere «*la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, oltre agli interessi legali dal 6.8.1986 e sino al soddisfo*»;
- nel frattempo, il 5 aprile 2012 il sig. Palazzo ha presentato una proposta di intervento ex art. 4 della l.r. 21 del 2008 chiedendo di essere autorizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal «*Programma integrato di rigenerazione urbana "Via Aldo Moro"*»;
- inoltre, per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 12325 del 25 maggio 2007, il sig. Palazzo è tuttora proprietario dell'area (estesa mq. 5366 circa pari alla differenza tra l'area occupata (mq. 24.242) e l'area espropriata (mq. 18.876) che non è stata interessata dal decreto di espropriazione e la cui utilizzazione edificatoria è di fatto impedita dalla configurazione dei luoghi;
- successivamente alla notifica della sentenza, e nel corso di incontri di approfondimento delle problematiche collegate all'estinzione del debito, il sig. Palazzo si è detto disponibile ad una definizione di tutti i rapporti attualmente pendenti con il Comune (sia, cioè, di quelli relativi all'espropriazione delle aree sopra richiamate, che di quelli collegati alla realizzazione del predetto «*Programma integrato*» ed alla restituzione delle aree occupate ma non espropriate dal Comune);
- in particolare, il sig. Palazzo si è detto disponibile a prendere in considerazione l'eventualità che parte del suo credito sia estinta mediante compensazione con gli oneri economici che dovrà sopportare per la realizzazione del «*Programma integrato*» e con la monetizzazione dei vantaggi che potrebbero derivargli a seguito di un adeguato riconoscimento della suscettibilità edificatoria delle aree occupate ma non espropriate dal Comune;
- la definizione in un accordo transattivo di quest'ultima eventualità (che avrebbe margini di convenienza notevoli per il Comune) necessita di ulteriori approfondimenti, nel frattempo il sig. Palazzo si è detto disponibile a sottoscrivere un verbale d'intesa preliminare (con riserva di stipula del definitivo) nel quale si dia atto della volontà di estinguere l'intero debito nei seguenti termini: 1) liquidazione in unica

soluzione, a seguito della sottoscrizione tra Comune e IACP delle convenzioni per formalizzare il trasferimento delle aree, dell'intero ammontare delle somme già rese disponibili dalla Regione, detratto naturalmente l'importo di quelle eventualmente già corrisposte in via di anticipazione a condizione che ciò avvenga entro e non oltre la data di stipula del verbale d'intesa definitivo; 2) estinzione della restante parte del debito mediante pagamento da effettuarsi in tre annualità di pari importo, ciascuna scadente rispettivamente alla data del 1.02.2014, 1.02.2015, 1.02.2016; sugli importi di ogni singola annualità saranno corrisposti gli interessi legali maturati tra la data prevista dal verbale d'intesa e la data di effettivo pagamento; 3) limitazione sino a tutto il 15 ottobre 2012 (data di notifica della sentenza della Corte d'appello n. 545 del 30 agosto 2012) del computo degli accessori di legge dovuti in forza della predetta sentenza sulle somme che il Comune è stato condannato a pagare; 4) in conseguenza, riconoscimento – in via di definizione transattiva - che il credito complessivo vantato nei confronti del Comune ammonta a €. 1.400.000,00, oltre spese legali riconosciute in sentenza; 5) estinzione del debito riveniente dal mancato pagamento da parte del sig. Palazzo dell'I.C.I. anni dal 2007 al 2011, ammontante a complessivi € 10.365,00, salvo rettifica in sede di determinazione finale del debito ;

- tale disponibilità è stata subordinata alla corresponsione, in via di anticipazione, di una somma non minore di € 300.000,00 (al lordo degli oneri fiscali come per legge) nel termine di giorni 10 (dieci) della stipula dell'atto d'intesa preliminare;
- con nota prot. n. 4462 del 28 giugno 2013 Il Direttore generale dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Taranto ha comunicato che: 1) è «*in corso di emissione il pagamento di €. 300.000,00 quale ulteriore acconto per "Oneri di acquisizione Aree"*»; 2) «*questo ente provvederà alla richiesta dell'ulteriore finanziamento necessario alla copertura dei maggiori oneri per acquisizione area così determinati dalla sentenza n. 545 del 30/08/2012, per il saldo*»;
- a seguito della ricezione del predetto importo il 29 agosto 2013 si è proceduto alla sottoscrizione del verbale d'intesa preliminare predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che viene allegato alla presente deliberazione.

RILEVATO che l'intesa raggiunta, sia pure in via preliminare, con il Palazzo, presenterebbe margini notevoli di convenienza anche nell'eventualità non fosse possibile compensare parte del credito vantato dal Palazzo con gli oneri economici che dovrà sopportare per la realizzazione del "*Programma integrato*" e con la monetizzazione dei vantaggi che potrebbero derivargli a seguito di un adeguato riconoscimento della suscettibilità edificatoria delle aree occupate ma non espropriate dal Comune, in quanto consentirebbe di focalizzare il *quantum debeatur* alla data del 15 ottobre 2012, di dilazionare il pagamento in tre rate senza alcun aggravio di oneri accessori e, soprattutto, di evitare l'esposizione del Comune al rischio di azioni esecutive.

VISTO il "*verbale d'intesa*" sottoscritto il 29 agosto 2013 (prot. n. 20254 in pari data) con cui è stata individuata un'ipotesi che consentirebbe di estinguere in via transattiva la posizione debitoria del Comune.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. 3^a sez. 2 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica e sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che *«le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi»* (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

ACQUISITI i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati.

Il Funzionario Responsabile 1^a Area
dott. Giovanni Sicuro

Il Funzionario Responsabile 2^a Area
Michele Galasso

A voti unanimi favorevoli ad espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- ◇ di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, e conseguentemente di approvare il "verbale d'intesa preliminare" predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sottoscritto il 29 agosto 2013 prot. n. 20254 tra il Funzionario responsabile della 1^a Area ed il sig. Vito Pasquale Palazzo (verbale d'intesa che viene allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale);
- ◇ di stabilire che
 - alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 300.000,00, si farà fronte, per il corrente anno, con imputazione della stessa al cap. 1 Intervento 2090202 del Bilancio corrente esercizio ove è stata allocata l'anticipazione di pari importo liquidata da IACP Taranto a titolo di indennità di esproprio per l'intervento di Edilizia Popolare che ha determinato l'insorgere del debito di questa Amministrazione, giusta nota prpt. N. 4462 del 28/06/2013, assunta al prot. gen. Di questo Ente in data 08/07/2013 al n. 15977;
 - per l'anno 2014, per € 366.666,67, al cap. 4 intervento 1010208;
 - per l'anno 2015, per € 366.666,67, al cap. 4 intervento 1010208;
 - per l'anno 2016, per € 366.666,67, al cap. 4 intervento 1010208.
 - per il corrente anno la liquidazione della somme sia disposta ad esecutività del presente atto.
- ◇ di dare atto che successivamente all'approvazione del verbale definitivo d'intesa, lo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale quale riconoscimento di debito fuori bilancio, anche i fini dell'allocatione delle poste nel bilancio pluriennale 2014/2016.
- ◇ Trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti.
- ◇ Demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, c. 4, d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

29 AGO. 2013

Prot. N. 20754

VERBALE D'INTESA PRELIMINARE

EX ART. 11 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Con la presente scrittura:

- 1) il dott. Giovanni SICURO, nato a Castellaneta il 10 maggio 1956 il quale interviene alla stipula del presente atto esclusivamente quale Dirigente responsabile della Prima Area del Comune di CASTELLANETA (p. IVA 80012250736);
- 2) il sig. Vito Pasquale PALAZZO, nato a Castellaneta il 16 settembre 1937 ed ivi residente alla via G. Pascoli s.n. (PLZVPS37P16C136C)

Premesso che

- con atto di citazione notificato il 3 settembre 1986 il sig. Palazzo ha impugnato innanzi alla Corte d'appello di Lecce la stima dell'indennità relativa all'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione del programma di edilizia economica e popolare di cui al piano approvato *ex lege* 167/1962 con deliberazione consiliare n. 83 del 16 ottobre 1976;
- con sentenza n. 238/1992 l'adita Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di opposizione all'indennità di esproprio, statuendo soltanto sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione;
- a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 3662/1997 (che ha affermato che la Corte d'appello era competente a decidere anche in ordine all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed ha pertanto cassato sul punto la sentenza impugnata), con atto di citazione in riassunzione del 26 marzo 1998 il Palazzo ha nuovamente convenuto in giudizio il Comune innanzi alla Corte d'appello onde sentire *«accertare e dichiarare, in misura conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'indennità di espropriazione definitiva dovuta all'istante per l'esproprio del suolo di cui è causa e relativo soprassuolo»*;
- il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d'appello con la sentenza n. 213 del 23 aprile 2003 con cui: 1) è stata determinata *«in £. 697.158.890, pari ad €. 360.052,52, l'indennità di espropriazione spettante al Palazzo per l'espropriazione dei suoli di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 20, e 49 del foglio 58 del C.T. del Comune di Castellaneta»*; 2) è stato ordinato *«all'Amministrazione comunale convenuta di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a disposizione del predetto, la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, in uno agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dal 6 agosto 1986 e fino al de-*

Vito Palazzo

posito;

- la quantificazione dell'indennità era stata fatta prendendo a base del calcolo una superficie estesa ben 24.242 metri quadrati, maggiore di quella (mq. 18.876) cui era riferito il decreto d'esproprio;
- la sentenza della Corte d'appello è stata riformata dalla Cassazione con la sentenza n. 12325 del 25 maggio 2007 che ha rimesso le parti innanzi alla Corte d'appello di Lecce affinché l'indennità di espropriazione fosse rideterminata con riferimento sia all'estensione del terreno effettivamente espropriato (mq. 18.876 in luogo di mq. 24.242), sia al valore da attribuire al predetto terreno e quindi al quantum della relativa indennità di espropriazione. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 545 del 15 ottobre 2012, ha stabilito *«nella somma di euro 637.411,00 pari a €. 1.234.197.710, l'indennità di espropriazione spettante a Palazzo Vito Pasquale per l'espropriazione dei terreni di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 19, 20 e 49 del fg. 58 del C.T. del Comune di Castellaneta»*;
- con tale sentenza, inoltre, la Corte ha condannato il Comune a corrispondere *«la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, oltre agli interessi legali dal 6.8.1986 e sino al soddisfo»*;
- nel frattempo, il 5 aprile 2012 il sig. Palazzo ha presentato una proposta di intervento ex art. 4 della l.r. 21 del 2008 chiedendo di essere autorizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal *«Programma integrato di rigenerazione urbana «Via Aldo Moro»*»;
- inoltre, per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 12325 del 25 maggio 2007, il sig. Palazzo è tuttora proprietario dell'area (estesa mq. 5366 circa pari alla differenza tra l'area occupata (mq. 24.242) e l'area espropriata (mq. 18.876) che non è stata interessata dal decreto di espropriazione e la cui utilizzazione edificatoria è di fatto impedita dalla configurazione dei luoghi;
- successivamente alla notifica della sentenza, e nel corso di incontri di approfondimento delle problematiche collegate all'estinzione del debito, il sig. Palazzo si è detto disponibile ad una definizione di tutti i rapporti attualmente pendenti con il Comune (sia, cioè, di quelli relativi all'espropriazione delle aree sopra richiamate, che di quelli collegati alla realizzazione del predetto *«Programma integrato»* ed alla restituzione delle aree occupate ma non espropriate dal Comune);



- in particolare, il sig. Palazzo si è detto disponibile a prendere in considerazione l'eventualità che parte del suo credito sia estinta mediante compensazione con gli oneri economici che dovrà sopportare per la realizzazione del "Programma integrato" e con la monetizzazione dei vantaggi che potrebbero derivargli a seguito di un adeguato riconoscimento della suscettibilità edificatoria delle aree occupate ma non espropriate dal Comune;
- in ogni caso, il sig. Palazzo si è detto disponibile a sottoscrivere un verbale d'intesa preliminare (con riserva di stipula del definitivo) che contempli l'estinzione dell'intero debito nei seguenti termini: 1) liquidazione in unica soluzione, a seguito della sottoscrizione tra Comune e IACP delle convenzioni per formalizzare il trasferimento delle aree, dell'intero ammontare delle somme già rese disponibili dalla Regione, detratto naturalmente l'importo di quelle eventualmente già corrisposte in via di anticipazione a condizione che ciò avvenga entro e non oltre la data di stipula del verbale d'intesa definitivo; 2) estinzione della restante parte del debito mediante pagamento da effettuarsi in tre annualità di pari importo, ciascuna scadente rispettivamente alla data del 1.02.2014, 1.02.2015, 1.02.2016; sugli importi di ogni singola annualità saranno corrisposti gli interessi legali maturati tra la data prevista dal verbale d'intesa e la data di effettivo pagamento; 3) limitazione sino a tutto il 15 ottobre 2012 (data di notifica della sentenza della Corte d'appello n. 545 del 30 agosto 2012) del computo degli accessori di legge dovuti in forza della predetta sentenza sulle somme che il Comune è stato condannato a pagare; 4) in conseguenza, riconoscimento - in via di definizione transattiva - che il credito complessivo vantato nei confronti del Comune ammonta a €. 1.400.000,00, oltre spese legali; 5) estinzione del debito riveniente dal mancato pagamento da parte del sig. Palazzo dell'I.C.I. - anni dal 2007 al 2011, ammontante a circa complessivi € 10.365,00, salvo rettifica in sede di determinazione finale del debito;
- tale disponibilità è subordinata alla corresponsione, in via di anticipazione, di una somma non minore di € 300.000 (al lordo degli oneri fiscali come per legge) nel termine di giorni 10 (dieci) della stipula dell'atto d'intesa preliminare;
- con nota prot. n. 4462 del 28 giugno 2013 Il Direttore generale dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Taranto ha comunicato che: 1) è *in corso di emissione il pagamento di €. 300.000,00 quale ulteriore acconto per "Oneri di ac-*

quisizione Aree"; 2) «questo ente provvederà alla richiesta dell'ulteriore finanziamento necessario alla copertura dei maggiori oneri per acquisizione area così determinati dalla sentenza n. 545 del 30/08/2012, per il saldo»;

- per quanto innanzi detto, al fine di dare concreta attuazione alla volontà transattiva manifestata dalle parti è necessario attendere l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra richiamati;

- tuttavia, le parti sin d'ora si impegnano ad accettare i seguenti patti e condizioni

ART. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente verbale d'intesa preliminare.

ART. 2

Il Comune di Castellaneta si obbliga sin d'ora a corrispondere al sig. Vito Pasquale Palazzo, entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dell'atto di intesa preliminare, la somma di €. 300.000,00 (euro trecentomila/00), al lordo delle ritenute di legge, quale acconto sulla maggior somma dovuta in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 545 del 30 agosto 2012.

A fronte del pagamento del predetto importo il sig. Palazzo s'impegna a contenerne, in via esclusivamente transattiva, in €. 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), oltre spese legali, il credito vantato nei confronti del Comune per la stessa causale e che dovrà essere estinto nei seguenti termini e modalità:

- 1) liquidazione in unica soluzione dell'intero ammontare della restante somma messa a disposizione dall'IACP di Taranto, detratto naturalmente l'importo di quella già corrisposta in via di anticipazione, a condizione che ciò avvenga entro e non oltre la data di stipula del verbale d'intesa definitivo;
- 2) estinzione della restante parte del debito mediante pagamento da effettuarsi in tre annualità di pari importo, ciascuna scadente rispettivamente alla data del 1.02.2014, 1.02.2015, 1.02.2016; sugli importi di ogni singola annualità saranno corrisposti gli interessi legali maturati tra la data prevista nel presente verbale d'intesa e la data di effettivo pagamento;
- 3) liquidazione in unica soluzione dell'importo delle spese legali;
- 4) estinzione del debito riveniente dal mancato pagamento da parte del sig. Palazzo dell'I.C.I. - anni dal 2007 al 2011, ammontante a complessivi € 10.365,00, salvo rettifica in sede di determinazione finale del debito.

ART. 3

Il sig. Palazzo dichiara sin d'ora di essere disponibile a prendere in considerazione l'eventualità che parte del predetto debito del Comune sia estinta mediante compensazione con gli oneri economici collegati alla realizzazione del "Programma integrato" presentato in data 5 aprile 2012 e con la monetizzazione dei vantaggi che potrebbero derivare a seguito dell'adeguato riconoscimento della suscettibilità edificatoria delle aree occupate ma non espropriate dal Comune.

ART. 4

Le parti dichiarano che gli effetti del presente atto s'intenderanno risolti di pieno diritto nel caso alla sottoscrizione dell'atto definitivo di transazione non si addi-

venga entro il 31.12.2013.

Il sig. Palazzo s'impegna a non porre in esecuzione coattiva, prima di quella data, la sentenza sopra richiamata.

ART. 5

Le parti danno espressamente atto che il presente accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e che la sua efficacia resta sospensivamente condizionata all'approvazione da parte della Giunta comunale.

Il presente atto composto da quattro fogli viene letto, approvato e sottoscritto tra le parti, oggi 21 agosto 2013 in Castellaneta presso il palazzo del Municipio.

Il Dirigente della Prima Area
dott. Giovanni Sicuro

Giovanni Sicuro



Vito Pasquale Palazzo

Vito Palazzo

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 17/09/2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.

addì 17/09/ 2013

/ **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Eugenio DE CARLO

ATTESTA

/he la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data 17/09/2013 _____
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il 17/09/2013 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

☒ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 17/09/2013
(Art. 125 D.Lgs. 267/00);

• è composta da n. _____ allegati.

addì 17/09/2013 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Eugenio DE CARLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellana, li 17/09/2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio DE CARLO